

ALLEGATO N. 3 AL CAPITOLATO

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI IN AMBITO EDUCATIVO, AUSILIARIO E PEDAGOGICO DEL COMUNE DI CORREGGIO, ANNI SCOLASTICI 2023/24 – 2024/25 - 2025/26, RINNOVABILE PER UGUALE PERIODO

In data _____
Presso _____
Davanti a _____ in qualità di _____

Il Comune di _____ denominato anche “committente”, con sede in _____ (RE) in via _____ codice fiscale / partita iva _____ rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di _____, in esecuzione dell’ordinanza sindacale prot. n. ____ del _____, domiciliato per la carica presso la sede dell’Amministrazione che rappresenta;

e
La ditta _____, denominata anche “aggiudicatario”, con sede in _____ codice fiscale / partita iva _____, numero iscrizione _____ presso il registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, rappresentata da _____ in qualità di _____ con procura speciale datata _____ domiciliato per la carica presso la sede sociale;

PRESO ATTO

- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27/10/17 con la quale veniva approvata la convenzione con la Provincia di Reggio Emilia che prevede la possibilità di aderire alla Stazione Unica Appaltante provinciale;
- della determina a contrattare n° ____ del _____, con relativi allegati, per l’affidamento del servizio da parte dell’Ente Committente mediante gara pubblica ed affidamento della gestione di gara alla SUA provinciale;
- del provvedimento della SUA provinciale n° ____ del _____ di aggiudicazione definitiva non efficace del servizio a _____ di _____
- della determina n° ____ del _____ di presa d’atto dell’aggiudicazione di cui sopra da parte dell’Ente committente ed impegno di spesa;
- dell’esperimento da parte della SUA dei controlli previsti di Legge;
- che sono trascorsi i termini previsti di cui all’art. 32 commi 9 e 10 lettera a) del Codice dei Contratti (Dlgs n° 50/2016);

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento di servizi integrativi in ambito educativo, (anche educativo/assistenziale), ausiliario e pedagogico in particolare presso nidi e scuole d’infanzia, ma anche presso le scuole degli altri gradi scolastici, suddivisi tra servizi durante il calendario scolastico e fuori, sia a canone che a prezzo, come meglio definito nell’articolo successivo.

L’Amministrazione Comunale avvalendosi dell’Istituzione Isecs, indice la presente gara d’appalto avvalendosi della Provincia di Reggio Emilia in funzione di SUA (Stazione Unica Appaltante), sulla base di rapporto convenzionale.

L’appalto sarà aggiudicato previo esperimento di procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto in particolare dal D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.

La lingua ufficiale dell'appalto è l'italiano e tutta la documentazione deve essere presentata in italiano.

ART. 2 – ELABORATI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto è disciplinato dal presente contratto e dai sotto elencati documenti allegati:

- Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- proposta progettuale (offerta tecnica);

ART. 3 - QUANTIFICAZIONE ECONOMICA

Il valore annuo del servizio stimato, calcolato ad anno scolastico sulla base di quanto descritto all'art. 5, ammonta ad € 665.000 oltre ad IVA, quindi l'importo a base di gara ammonta ad € **1.995.000** oltre ad IVA per il periodo contrattuale, comprensivo degli oneri della sicurezza previsti nel DUVRI (calcolati in complessivi € 1.500), esclusi dal ribasso di gara.

Il valore complessivo presunto dell'appalto è quindi pari ad € **4.389.000** oltre ad IVA, ottenuto raddoppiando il valore di gara, a norma di quanto previsto all'art. 35 comma 4 del Codice per quanto riguarda il rinnovo, e prevedendo anche la proroga tecnica di massimo 6 mesi (per € 399.000) in attesa della futura nuova aggiudicazione, per i servizi previsti del presente capitolato.

L'esatto importo del contratto viene definito dopo il ribasso d'asta, generando così il corrispettivo complessivo per il servizio, che verrà suddiviso in n. 10 fatture mensili all'anno (periodo settembre – giugno) per i servizi a canone e in almeno 11 fatture mensili all'anno (periodo settembre – luglio) per i servizi a prezzo orario, per tutta la durata del contratto, al netto di rinnovi e proroghe.

RIEPILOGO IMPORTI CANONI MENSILI

nido Mongolfiera	€
nido / sc. inf. Fosdondo	€
sc. inf. Margherite/G&P	€
sc. inf. Arcobaleno/Mandriolo	€

RIEPILOGO IMPORTI PREZZI ORARI

- 1) Costo orario per educatore € ____
- 2) Costo orario per operatore ausiliario € _____
- 3) Costo orario per pedagoga € _____
- 4) Costo orario per atelierista (esperti nel campo dei linguaggi espressivi) = € _____
- 5) Costo orario per educatori specializzati nel linguaggio dei segni (LIS) = € _____

All'aggiudicatario potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare o diminuire l'importo delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale (20%), ai sensi dell'art.106, comma 12, del Codice, per esigenze gestionali che rendessero necessario attivare questa disposizione.

I canoni mensili e i prezzi orari offerti restano fissi per l'intera durata contrattuale, salvo la facoltà della ditta aggiudicataria di richiedere, anche in considerazione di quanto previsto negli artt. 23, comma 16, e 106, commi 1, lettera a, e 3, del Codice, l'aggiornamento annuale dei prezzi, ma solo in ragione di eventuali aumenti economici nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, comprese le indennità di vacanza contrattuale riassorbibili.

L'adeguamento deve essere formalmente richiesto entro il 31/7 di ciascun anno e ha applicazione dal 1/9 di ogni anno, a partire dal 1/9/2024; la mancata richiesta entro tali termini si intenderà come conferma dei prezzi per l'anno scolastico successivo; non verranno concessi adeguamenti retroattivi.

Per l'eventuale adeguamento delle tariffe del servizio di tempo lungo, gestite direttamente all'aggiudicatario, si fa riferimento alla definizione annuale delle rette e tariffe da parte di Isecs.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di 3 anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26, con decorrenza dal 28/8/2023 e fino al 31/7/2026, oltre al possibile rinnovo per uguale periodo.

In caso di particolare necessità e urgenza, su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario è tenuto ad

iniziare l'esecuzione anticipata del servizio anche in caso di pendenza di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, alle condizioni contrattuali, senza pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

Qualora la decorrenza effettiva del servizio slitti temporalmente in avanti, in ragione delle procedure di gara, il contratto prevederà una diversa data di inizio della fornitura e l'importo economico contrattuale sarà percentualmente ridefinito.

La mancata attivazione parziale o totale del servizio per motivi non derivanti dall'Amministrazione, non dà diritto all'aggiudicatario di richiedere nessun indennizzo o risarcimento.

Al termine del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di esercitare opzione di proroga tecnica unilaterale, di cui all'art. 106, comma 11 del Codice, per un massimo di mesi 6 (sei) alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere alla data di scadenza, fatto salvo l'annuale aggiornamento prezzi, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo fornitore.

ART. 5 – CONTROLLI E COLLABORAZIONE

L'aggiudicatario si obbliga a consentire a Isecs di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, che saranno esercitate anche attraverso sopralluoghi, ispezioni, ecc.

Isecs ha libero accesso alle strutture e l'aggiudicatario ne consente l'esame nonché l'accesso a tutta la documentazione tecnica inerente compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

L'aggiudicatario si impegna ad essere disponibile anche al confronto con l'utenza e le scuole in incontri.

ART. 6 - GARANZIE

Unitamente alla documentazione amministrativa di ammissione, come previsto dall'art. 93 del Codice, le ditte partecipanti alla gara dovranno prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara per ogni lotto, con efficacia per almeno 180 giorni, da liberare appena avvenuta l'aggiudicazione, per le ditte non aggiudicatarie.

Poi, come già indicato, l'aggiudicatario a norma dell'art. 103 del Codice, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale (iva esclusa), a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali; in caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia definitiva rimarrà vincolata fino al regolare e completo adempimento da parte dell'appaltatore di tutti gli obblighi contrattuali e verrà svincolata dietro richiesta scritta.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Entrambe le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del Codice Civile e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Entrambe le garanzie possono essere ridotte degli importi previsti all'art. 93 comma 7 del Codice.

ART. 7 – PREVENZIONE DEI RISCHI E SICUREZZA

L'aggiudicatario deve aver adempiuto ed essere in regola con tutti gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 in particolare:

- aver redatto il proprio documento aziendale per la valutazione dei rischi per la sicurezza (DVR), che deve essere inoltrato ad Isecs, se richiesto;
- aver effettuato la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- aver provveduto alla necessaria informazione e formazione in merito ai rischi generici e specifici presenti nell'attività;
- di aver provveduto alla consegna dei necessari dispositivi di protezione individuale ai lavoratori individuati sulla base della valutazione dei rischi;

- di rispettare e far rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e protezione;
- di utilizzare mezzi ed attrezzature conformi alla normativa vigente;
- di completare e sottoscrivere con Isecs il documento di valutazione dei rischi per la riduzione dei rischi da interferenze lavorative (DUVRI);

Gli eventuali oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, con esclusione di eventuali rischi interferenti, sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Il servizio dovrà in ogni caso essere svolto nel rispetto delle norme vigenti relativamente all'emergenza Covid 19.

L'impresa aggiudicataria si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne l'Isecs da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere svolte almeno per il 50% dalla ditta aggiudicataria, come previsto all'art. 105 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido verso le amministrazioni per le prestazioni contrattuali; l'affidatario è a sua volta responsabile in solido dell'osservanza delle norme ed adempimenti da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti; il subappaltatore, per le prestazioni affidategli, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'amministrazione può richiedere all'aggiudicatario ogni documentazione comprovante il rispetto delle norme ed adempimenti nei confronti del subappaltatore.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, apena di nullità della cessione stessa, in caso di inadempimento l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera D, punto 2) del Codice.

ART. 10 - RECESSO

Le modalità di recesso sono quelle previste dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione:

- può risolvere il contratto se ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016
- deve risolvere il contratto se ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016
- si riserva la facoltà, per gravi inadempimenti contrattuali non imputabili a causa di forza maggiore, formalmente comunicati e non sanati nei termini fissati, o sanati ma reiterati, di risolvere il contratto di diritto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 giorni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - dopo la terza penale di cui all'art. 24;
 - per insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato;
 - per interruzione, anche parziale, di pubblico servizio;
 - per violazione degli obblighi di riservatezza o trafugazione di dati;
 - per mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale;

In tal caso l'aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione l'Amministrazione agisce con l'azione c.d. di "manutenzione del contratto", con la quale la controparte debba comunque eseguire la prestazione cui è tenuta fino a nuova assegnazione.

ART. 12 - INADEMPIENZE E PENALI

L'aggiudicatario è responsabile dei servizi richiesti e dei conseguenti eventuali mancati, parziali o scorretti adempimenti; nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali, che non abbiano visto una regolarizzazione della prestazioni e che non comportino la risoluzione del contratto; all'aggiudicatario potranno essere irrogate, indipendentemente dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada, a norma di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 113 – bis del Codice delle penali di entità variabile, calcolate in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, riservandosi di aumentare tale percentuale dello 0,1 per mille, fino al massimo di 1 per mille, al ripetersi della stessa tipologia di irregolarità, così individuate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo qualora si verificano, anche su segnalazione dell'utenza:

- ritardi del personale;
- comportamento non professionale;
- spostamenti ingiustificati di personale;
- mancanza di sufficiente numero di personale in servizio;
- ammanchi o danni nelle strutture derivanti da comportamenti negligenti del personale;
- mancata fornitura di documentazione richiesta.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e formale contestazione scritta, anche a mezzo PEC, rilevante l'inadempimento; l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla notifica; trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso, Isecs provvederà al recupero delle penali mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento oppure si ricorrerà all'escussione della cauzione definitiva; in caso di escussione della cauzione definitiva l'Aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarla entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta escussione.

Le penali sono cumulabili tra loro ma l'importo delle stesse non potrà superare il limite del 10% dell'importo contrattuale.

L'Amministrazione comunicherà tutte le contestazioni formali riguardanti le modalità di esecuzione del contratto ai riferimenti indicati dall'aggiudicatario, per come previsto dall'art. 7.

ART. 13 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Il servizio, quando possibile, dovrà sempre essere garantito e l'aggiudicatario non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.

In caso di eventi eccezionali imprevedibili ed al di fuori del controllo delle parti, come ad esempio, a titolo meramente esemplificativo: terremoti ed altre calamità naturali, pandemia o diffusioni virali, disordini civili, condizioni meteorologiche particolarmente avverse, la ditta aggiudicatari dovrà comunque adoperarsi con ogni mezzo per garantire l'erogazione anche parziale del servizio, qualora sia però necessario sospenderlo dovranno essere fornite opportune comunicazioni.

Resta salva la responsabilità dell'aggiudicatario per interruzioni di servizio per cause a lei imputabili.

In caso di sciopero del proprio personale l'aggiudicatario è tenuto a svolgere le procedure previste dalla normativa sul diritto di sciopero e sui servizi minimi essenziali, L. 146/90, dando comunicazioni ad Isecs, e dove previsto all'utenza, almeno 5 giorni prima rispetto al momento in cui si verificherà lo sciopero; l'organizzazione dei servizi minimi garantiti dovrà essere concordata con Isecs ed assimilata a quella prevista per i servizi comunali. In caso di sciopero, compreso quelli in cui scioperando il personale comunale si abbiano delle ripercussioni sui servizi gestiti dall'aggiudicatario, Isecs potrà:

- 1) effettuare una trattenuta, per un importo da definirsi percentualmente sulla base dei costi del minor servizio effettuato;
- 2) accordarsi, su richiesta dell'aggiudicatario per recuperare, ove possibile, le prestazioni non svolte.

In caso di interruzione o variazione del servizio su istanza dell'Ente Locale e/o Scuole, l'Amministrazione è tenuta a darne comunicazione alla ditta quanto prima e comunque, per tutte le situazioni preventivabili, almeno entro le 24 ore precedenti, senza che la ditta possa avanzare nessuna rivalsa.

ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore è tenuto a rispondere dei danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi, o arrecati da dipendenti o collaboratori del medesimo, in relazione all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tenendo al

riguardo indenne l'Amministrazione da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

L'aggiudicatario deve possedere idonee coperture assicurative responsabilità civile verso terzi / prestatori d'opera (RCT/O) con massimale unico non inferiore a € 5.000.000 ed una polizza infortuni adeguata aventi validità per tutto il periodo contrattuale.

Eventuali "scoperti", anche derivanti da franchigie costituiranno comunque onere a carico dell'Appaltatore.

Le polizze devono essere presentate in copia, al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, ma in ogni caso prima dell'inizio dello svolgimento del contratto.

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le prestazioni saranno remunerate a seguito di emissione di fatture mensili posticipate, emesse obbligatoriamente in formato elettronico a norma di Legge, riportando obbligatoriamente il CIG del singolo contratto, e passeranno per il Sistema di Interscambio (SdI), che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU): **NTKHF2**

Il pagamento delle fatture, ove non emergano eccezioni sulla fornitura e/o sulla medesima fattura, avverrà entro giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012, e comunque previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, si precisa però quanto prevede il comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs 192/2012, di modifica del D.Lgs 213/2002, ossia che quando il debitore sia una Pubblica Amministrazione le parti possono pattuire in modo espresso un termine di pagamento superiore, in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Nel caso del presente appalto, per il quale prima di procedere alla liquidazione delle fatture è necessario effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: scaricamento on line, registrazioni, acquisizioni regolarità, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria, si ritengono sussistenti gli estremi che giustificano l'eventuale la dilazione dei termini di pagamento di cui sopra, per addivenire ad un accordo in merito con l'aggiudicatario.

Le fatture da regolarizzare e/o rettificare, segnalate all'aggiudicatario con le modalità da concordare, saranno liquidate con le medesime scadenze ma decorrenti dalla data di avvenuta regolarizzazione/rettifica. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, operano le indicazioni contenute nell'art. 30, c. 5-bis del Codice.

L'Amministrazione potrà rivalersi, per il recupero delle eventuali penali comminate, del rimborso di spese e il risarcimento di eventuali danni, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra oltre che, in subordine, a mezzo incameramento della garanzia definitiva.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario può sospendere le prestazioni oggetto del servizio e, comunque, le attività previste nel presente capitolato.

Con il vigente meccanismo fiscale dello "split payment", introdotto dalla Legge 190/2014, art. 1, comma 629 è stata resa operativa la "scissione del pagamento" dell'IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, pertanto la fattura dovrà essere emessa secondo tale modalità e contenere tale indicazione esplicita; le Amministrazioni provvederanno quindi al pagamento della base imponibile, al netto di eventuali note di accredito, provvedendo in seguito al versamento dell'IVA esposta in fattura.

Si applicano le condizioni e modalità relative all'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto di cui al comma 18 dell'art. 35 del Codice, aumentabile nei limiti di cui all'art. 207 del DL 34/2020, convertito con modificazioni nella L. 77/2020, subordinata alla precedente costituzione di garanzia fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'ufficio preposto delle Amministrazioni, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, da esibire a semplice richiesta.

Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dal presente articolo comporta la nullità del contratto.

ART. 17 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con riferimento all'art. 53 c. 16-ter del D.Lgs 165/2001, in ottemperanza alle misure anticorruzione, l'aggiudicatario partecipando alla gara attesta automaticamente di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di aver conferito incarichi ad ex dipendenti delle Amministrazioni o della SUA che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 18 - TUTELA DELLA PRIVACY

Al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la Ditta aggiudicataria verrà nominata Responsabile del trattamento da parte del Titolare del trattamento delle singole Amministrazioni, per i dati personali e sensibili raccolti e trasmessi alla ditta.

Il Responsabile del trattamento ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

La nomina del Responsabile del trattamento è disciplinata da un atto giuridico valido per tutta la durata del contratto (allegato 4) che lo vincoli al Titolare disciplinando la durata, la natura, la finalità, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

Invece i dati inerenti la presente gara, il cui conferimento è necessario per l'espletamento delle procedure, verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla medesima e trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati gli operatori dal titolare individuati quali incaricati del trattamento oltre a altri soggetti, come i membri della stazione appaltante provinciale o i membri della commissione giudicatrice, cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati ai fini dell'affidamento ed esecuzione del contratto.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.

Con la presentazione della domanda di partecipazione sottoscritta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione bonaria, come previsto nell'art. 206 del D.Lgs 50/2016. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia, è competente il Foro di Reggio Emilia.

ART. 20 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE E DEL PROCEDIMENTO

Il controllo sull'esecuzione dell'appalto è affidato al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), sig.ra Daniela Santi.

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è individuato nella persona del dott. Sabattini Alberto.